

Convenzione

Premesso che:

Tra gli obiettivi primari dell' Amministrazione Comunale rientrano quelli della promozione della cultura in tutti i suoi aspetti;

Che nel territorio di Monterosso Almo si è costituita l'Associazione l'Arte in concerto con sede a Monterosso Almo in via Tre Croci, 20, che l'Associazione ha per fini la conoscenza della musica grazie all'organizzazione di eventi musicali di grande pregio artistico che potranno portare lustro in campo culturale ed artistico al Palazzo Cocuzza;

Considerato:

Che le associazioni danno un valido apporto all'Amministrazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi

Tutto ciò premesso e considerato

Tra

Il Comune di Monterosso Almo con sede in P.zza San Giovanni, 10, nella persona del Sindaco pro tempore Dott. Salvatore Pagano, nato a Monterosso Almo il 14/11/1959 e residente in Monterosso Almo P.zza San Giovanni, 10 -C.F. 92005940884;

E

L'Associazione l'Arte in concerto . con sede a Monterosso Almo in via Tre Croci, 20, rappresentata dal maestro Umberto Terranova in qualità di Presidente e legale rappresentante dell' Associazione (di seguito denominata l'Arte in concerto);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1-Finalità

- 1) Il Comune di Monterosso Almo riconosce alla Associazione l'Arte in concerto il ruolo di collaborazione per l'organizzazione di eventi musicali, artistici e culturali;
- 2) A tale scopo il Comune di Monterosso Almo può, dietro la richiesta dell'associazione, concedere all'Associazione l'Arte in concerto” la fruizione di strutture comunali per eventi musicali, artistici e culturali e per attività inerenti alla preparazione di tali eventi(prove);
- 3) Il Comune di Monterosso Almo può inserire la rappresentanza “Arte in concerto”, unitamente alle altre associazioni presenti sul territorio comunale, nei tavoli di concertazione aventi come scopo la promozione turistico-culturale e artistica del territorio di Monterosso Almo;
- 4) l'Associazione l'Arte in concerto si impegna a presentare annualmente o a diversa scadenza, se concordata tra le parti, un piano di iniziative da attuare in collaborazione con il comune di Monterosso Almo;
- 5) L'Associazione dovrà comunque indicare e concordare, di volta in volta, con il Comune i tempi e gli orari di utilizzo dei locali.

Art. 2-Organizzazione delle attività in collaborazione con il Comune

- l) L'Associazione collaborerà attivamente e direttamente con l'Amministrazione per la progettazione e realizzazione di alcune iniziative, attività ed eventi;

- 2) Le parti si impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione delle iniziative di cui al punto 1, al fine di stabilire al meglio le azioni necessarie, le risorse da destinare ad ogni singolo evento e le modalità organizzative più opportune;
- 3) Nella preparazione degli eventi, l'Associazione non potrà apportare alcuna modifica alla struttura del Palazzo Cocuzza.

Art.3-Personale

- 1) Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative di cui all' art. 1 sarà messo a disposizione dall' Associazione. per effetto del presente accordo, quindi, non instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione;
- 2) L' Associazione., salvo diverse disposizioni di legge, non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo all' Amministrazione, restando, pertanto, quest'ultima sollevata da ogni responsabilità;
- 3) L'Associazione. si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative;

Art. 4-Durata e recesso della convenzione

- 1) La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata annuale. Le parti si riservano fin d'ora, dopo aver valutato i risultati raggiunti da questa collaborazione, di prorogare o rinnovare il presente accordo mediante comunicazione scritta da far pervenire prima della data di scadenza della convenzione;
- 2) L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dall'accordo per inadempienza degli obblighi in esso previsti o per motivi di interesse pubblico;
- 3) L' Associazione potrà recedere anticipatamente dalla convenzione, con adeguata motivazione, previo preavviso scritto di 30 giorni;

Art. 5-Validità della convenzione

- 1) La presente convenzione, oltre che per l'Amministrazione comunale, è valida esclusivamente per l' Associazione l'Arte in concerto e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri, in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro ente, società o persona per ragione e causa;
- 2) Qualora il Presidente dell' Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questo accordo;
- 3) Ogni comunicazione inerente il presente accordo verrà fatta direttamente al Presidente pro tempore o chi lo sostituisce legalmente presso la sede legale dell'associazione;

Art. 6-Interpretazione

Laddove sorgono dubbi sull'interpretazione delle clausole contenute nella presente convenzione, le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, formule di interpretazione autentica che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione dell'accordo;

Art. 7 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/3/2003 e ss. mm. ii. Le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno: Trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia; Conservati sino alla conclusione del procedimento l'Ufficio competente e successivamente presso l'Archivio generale del comune;

Art. 8-Norme finali

- 1) Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse;
- 2) Tutte le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo;
- 3) In caso di controversie, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza all'Autorità Giudiziaria del foro di Ragusa;
- 4) Eventuali modifiche al presente accordo concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente in forma scritta;

Art. 8-Registrazione

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma del DPR 26/4/1986, n. 131.